



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO D ATRI

Seduta del 23/07/2019

FATTO

Il ricorrente riferisce che è titolare di 3 Buoni fruttiferi appartenenti alla Serie «Q/P» allegati al ricorso, sottoscritti il 24.10.1988, del valore di 5.000.000 di lire ciascuno; i suddetti buoni venivano rimborsati dall'intermediario in data 24.1.2019 per importi che si assumono non corrispondere a quelli derivanti dall'applicazione dei rendimenti indicati nella tabella riportata sul retro dei buoni, con la quale si lasciava intendere che negli ultimi 10 anni di validità dei titoli dovesse applicarsi il rendimento fisso indicato sul buono per i primi 20 anni; a fronte del reclamo per la differenza tra i maggiori rendimenti indicati sui titoli e quanto liquidatole, non riceveva riscontro. L'intermediario nemmeno partecipava a questo contraddittorio.

DIRITTO

Il ricorrente chiede il rimborso dei BPF oggetto di contestazione, sulla base delle condizioni valevoli per i primi 20 anni di validità dei titoli, in quanto l'intermediario aveva l'onere di indicare i rendimenti effettivamente garantiti per l'intero periodo di validità: indicando i rendimenti fino al 20° anno, ha lasciato presumere che negli ultimi 10 anni venisse applicato il rendimento fisso indicato sul titolo.



Riguardo al mancato invio delle controdeduzioni, si richiamano le «*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*» (Sez. VI, par. I), secondo cui: “*Qualora il ritardo o l’assenza della documentazione dovuta dall’intermediario – anche a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte della segreteria tecnica – rendano impossibile una pronuncia sul merito della controversia, l’organo decidente valuta la condotta dell’intermediario sotto il profilo della mancata cooperazione di quest’ultimo allo svolgimento della procedura, anche al fine dell’applicazione delle misure di cui al paragrafo 4*”. Comunque, questo Collegio con decisione n. 10281/2018, ha osservato che *la mancata presentazione delle controdeduzioni da parte dell’intermediario, se pure non ha reso impossibile assumere una decisione nel merito, “si pone in contrasto con gli obblighi di correttezza e cooperazione gravanti sull’intermediario per consentire il buon funzionamento del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie” (Decisione del Collegio ABF di Milano n. 1762/2016) e auspica che nelle prossime occasioni tale condotta possa essere riconsiderata.*”

Nel merito, si osserva che per i buoni in questione sono stati utilizzati moduli cartacei della serie «*P*», contenenti, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi 10; sul fronte dei titoli è stata stampigliata la serie di appartenenza «*Q/P*».

La serie «*P*» è una serie di buoni fruttiferi “ordinari”, emessa dal 1.7.1984 al 30.6.1986; il D.M. 13.6.1986 ha convertito i tassi di tutte le serie precedenti ai tassi della serie «*Q*», a decorrere dal 1.1.1987; i BF in oggetto sono stati emessi successivamente al predetto D.M. e, dunque, in un momento in cui la Serie «*P*», non era più in corso di collocamento.

Orbene, la questione giuridica sottoposta all’esame di questo Collegio concerne le condizioni di rimborso dei buoni, per l’ultima decade non esposte nei buoni in esame. Questo Collegio, con decisione n. 1317/19 del 16.1.2019, ha stabilito che se per il BFP emesso... è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «*P*», contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci; b) sul fronte dei titoli è stata stampigliata in maniera leggibile la serie di appartenenza «*Q/P*»; c) sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro, parzialmente leggibile, che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni (ossia, è privo di indicazioni sul rendimento dell’ultima decade)...*legittimamente i ricorrenti chiedono la liquidazione degli interessi per il periodo dal 21° al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo degli stessi. ...È orientamento ormai consolidato dell’Arbitro, espresso dal Collegio di Coordinamento, quello secondo il quale, con la sola eccezione dell’attribuzione alla parte pubblica dello ius variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all’emissione, «il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli [...] si forma [...] sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti»;* cfr anche Collegio di Bologna, decisione n. 2344/19 del 24.1.2019.

In applicazione del surrichiamato orientamento, questo Collegio non può che confermare il diritto dei ricorrenti ad ottenere, come richiesto, l’applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei BFP per quanto concerne il rendimento dal ventesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione (oltreché quello, come modificato dalla stampigliatura successivamente apportata a tergo del buono, per i primi venti anni, essendone legittima, per questo medesimo periodo, la relativa eterointegrazione ministeriale sopravvenuta).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Considerando, cioè, che nel timbro apposto sul verso la misura degli interessi è stabilita solo fino al 20° anno, non può che concludersi che, per il solo periodo successivo, la liquidazione debba avvenire secondo quanto previsto dal titolo, posto che tali condizioni, in analogia a quanto previsto dai principi del diritto cartolare, costituiscono la disciplina giuridica del titolo e quindi del rapporto. La domanda dei ricorrenti appare, in conclusione, in parte qua fondata, e pertanto, relativamente ai BFP in atti, serie «Q/P», emessi il 1° settembre 1986, la liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno va effettuata secondo quanto riportato sul retro del titolo medesimo.”

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente al pagamento dell’importo calcolato sulla base delle condizioni riportate sui titoli oggetto di ricorso, nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio delibera altresì di rivolgere all’intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1